

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta titolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308;

Visto:

- che ai sensi dell' art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, l'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso allegato;
- che ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006:
  - per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
  - i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'art. 271 commi 6 e 8;
  - l'autorità competente deve adottare le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso;
  - i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269;
- che ai sensi del comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale deve stabilire i requisiti della domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II

dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, appositi modelli semplificati di domanda;

Visto che sempre ai sensi del comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006:

- l'autorità competente procede, ogni 15 anni al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 272;
- per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro 15 anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/06, oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del titolo I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, entro un anno dalla stessa data;
- in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione;
- l'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazioni alle emissioni;

Rilevato che ai sensi dell'art. 281 comma 2 e s.m.:

- i gestori degli impianti e delle attività, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/06, che ricadono nel campo di applicazione del titolo I, ma che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88, si adeguano alle disposizioni del titolo I entro 5 anni dalla stessa data di entrata in vigore della Parte V del D.Lgs. 152/06;
- nel caso in cui essi siano soggetti ad autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 o ad autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272

comma 2 del D.lgs.152/06, devono presentare la relativa domanda almeno 6 mesi prima del termine di adeguamento;

Visti:

- la L.R. 3/99 e succ. mod. e integr. che all'art. 122 definisce le funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico, delegando alle Province il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui agli artt. 6, 15 e 17 del D.P.R. 203/88, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive emanate ai sensi dell'art. 121), comma 1), lettera c) della citata Legge Regionale;
- l'art. 5 della L.R. n. 5 dell'1 giugno 2006 che riconferma in capo alle Province ed ai Comuni le funzioni in materia ambientale conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 14 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" che prevede che la Regione svolga le funzioni di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali;
- l'art. 121 della L.R. 3/1999 e s.m.i. che alla lettera c) stabilisce quale competenza regionale la determinazione di valori limite di emissione nonché di particolari condizioni di costruzione ed esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
- la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera" nella quale la Regione Emilia Romagna stabilisce le prescrizioni ed i valori limite di emissione di impianti sulla base della migliore tecnica disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 16 giugno 1999 " Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale locale" che al punto 6 indica le condizioni per l'autorizzazione generale e all'allegato B il modello di domanda di autorizzazione con procedura semplificata;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1477 del 30 luglio 1999 che interpreta il punto 6 della

deliberazione 960/1999 e sancisce che le attività a ridotto inquinamento atmosferico sono soggette al rispetto dei valori limite di emissione previsti dai criteri generali individuati con determinazione n. 4606/1999 e che le domande relative alle medesime attività devono attestare il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla sopraccitata determinazione;

Richiamati i Piani provinciali di gestione della qualità dell'aria approvati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", nei quali si evidenziano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM10, ossidi di azoto e ozono in ampie zone del territorio regionale, classificate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 351/1999 e della D.G.R. 12 gennaio 2004, n.43 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/1999) già emanate con atto di Giunta regionale 804/2001), che pertanto prevedono obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti sopraccitati, nonché dei loro precursori.

Richiamato l'"Accordo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico" sottoscritto in data 7 febbraio 2007 dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta e Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Repubblica e Cantone del Ticino che prevede azioni coordinate e sinergiche degli Enti firmatari fra le quali:

- definire e adottare forme di regolamentazione per l'utilizzo dei combustibili, incluse le biomasse lignee per riscaldamento;
- definire e adottare "standard" emissivi comuni per le attività produttive e per le sorgenti civili, nell'ambito dell'autonomia concessa agli Enti firmatari dalla normativa nazionale vigente;

Ritenuto necessario:

- adottare, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- predisporre prescrizioni e procedure per le attività in deroga uniformi e condivise a livello regionale;

Dato atto:

- che la Regione Emilia-Romagna in attuazione della "Intesa Regione e Province per il trasferimento delle risorse alle Province per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esse conferiti" ha istituito a livello interdirezionale uno specifico "Nucleo di semplificazione" che ha il compito di individuare proposte per azioni di semplificazione delle funzioni e dei compiti conferiti;
- che la Giunta regionale con Deliberazione n. 2163/2007 ha provveduto alla definizione degli obiettivi di lavoro dell'Area di integrazione "Qualità della regolazione e semplificazione", che ha fra le proprie competenze l'analisi dei procedimenti amministrativi finalizzata alla semplificazione ed effettuata su casi concreti e significativi, individuati anche in collaborazione con i portatori di interesse generale e con gli enti locali e a cui partecipano le Direzioni Generali Ambiente e difesa del suolo e della costa, Affari istituzionali e legislativi, Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica e Agricoltura, le Province, A.R.P.A Emilia Romagna e i rappresentanti delle Associazioni di categoria;

Rilevato che:

- il gruppo tecnico, costituito da rappresentanti del Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico della Regione Emilia-Romagna, delle Province, di A.R.P.A. e dai componenti dell'Area di integrazione "Qualità della regolazione e semplificazione", ha elaborato i documenti inerenti le prescrizioni e le procedure per le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs.152/06, ampliando la casistica applicativa delle autorizzazioni di carattere generale a settori particolarmente significativi sul territorio regionale, secondo quanto ivi previsto;
- che tali documenti sono stati elaborati tenendo conto:
  - delle prescrizioni contenute nei corrispondenti atti delle altre Regioni del Bacino Padano;
  - delle proposte di modifica, prevista dalle leggi delega n. 69/2009 e n. 88/2009, al Titolo quinto del D.Lgs. 152/06, condivise nel tavolo interregionale del 5 Agosto 2009;

Dato atto che sono stati effettuati incontri, nelle date 8, 9, 11, 16 e 17 giugno 2009, con le associazioni di

categoria per raccogliere le osservazioni sui criteri specifici per tipologia di attività e sulle prescrizioni generali e le procedure autorizzatorie;

Preso atto delle osservazioni presentate dai portatori di interesse nel corso delle sessioni di confronto, conservate agli atti del Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico;

Preso atto altresì che in data 13 ottobre 2009 nel corso della riunione plenaria del Gruppo di lavoro della sopraccitata Area di integrazione e dei rappresentanti delle Associazioni di categoria:

- non sono state sollevate obiezioni alla bozza conclusiva dei documenti presentati;
- è stata condivisa la proposta del Gruppo di lavoro di proseguire l'attività di l'elaborazione di documenti tecnici inerenti i seguenti argomenti:

A. Predisposizione di criteri per assoggettare le seguenti attività al regime di autorizzazione di carattere generale:

- Impianti termici civili;
- Attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, che producano emissioni di polveri, o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, effettuate, in modo non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, in assenza di un impianto (art. 269 comma 12 D. Lgs. 152/06) ed attività di estrazione e lavorazione inerti");
- Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella:

<b>Categoria animale e tipologia di stabulazione</b>	<b>N° capi</b>
<i>Vacche in produzione (latte) (peso vivo medio: 600 kg/capo)</i>	<i>Da 40 a 250</i>
<i>Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)</i>	<i>Da 100 a 550</i>
<i>Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)</i>	<i>Da 100 a 600</i>
<i>Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)</i>	<i>Da 400 a 2.500</i>
<i>Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg peso vivo</i>	<i>Da 100 a 750</i>
<i>Suini: accrescimento/ingrasso</i>	<i>Da 300 a 2.000</i>
<i>Suini: allevamenti di scrofe</i>	<i>Da 100 a 750</i>
<i>Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)</i>	<i>Da 600 a 4.000</i>
<i>Ovaiole (peso vivo medio: 2 kg/capo)</i>	<i>Da 7000 a 40.000</i>
<i>Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)</i>	<i>Da 13000 a 40.000</i>

<i>Broiler (peso vivo medio: 1 kg/capo)</i>	<i>Da 12000 a 40.000</i>
<i>Allevamenti polli</i>	<i>Da 12000 a 40.000</i>
<i>Allevamenti misti altro pollame</i>	<i>Da 12000 a 40.000</i>
<i>Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)</i>	<i>Da 2000 a 15.000</i>
<i>Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)</i>	<i>Da 4000 a 27.000</i>
<i>Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)</i>	<i>Da 15000 a 40.000</i>
<i>Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)</i>	<i>Da 12000 a 80.000</i>
<i>Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)</i>	<i>Da 6000 a 40.000</i>
<i>Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)</i>	<i>Da 100 a 500</i>
<i>Allevamenti di struzzi</i>	<i>Da 100 a 1.500</i>
<i>Aziende produttrici di uova</i>	<i>Da 7000 a 40.000</i>

- Essiccazione cereali, semi e foraggi;
- Attività con caratteristiche di stagionalità per le quali si possono prevedere soglie produttive annuali oltre che giornaliere;
- Mangimifici;
- Impianti di produzione di energia con gruppi elettrogeni a cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 1 MWe alimentati a biogas derivante dalla digestione anaerobica di liquami zootecnici;

B. Definizione di criteri e modalità di gestione omogenei sul territorio regionale sui seguenti aspetti riguardanti il regime autorizzatorio ordinario:

- variazione temporanea delle ore di funzionamento di un impianto;
- modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione;
- emissioni tecnicamente convogliabili;
- definizione di modifica sostanziale;

C. Tariffario da applicare ai procedimenti autorizzativi.

Visto che ai sensi dell'art. 275, comma 20, del D.Lgs. 152/2006 i gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorità competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali autorità di aderire all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 12707 del 17/09/2004 aveva provveduto

ad adottare l'autorizzazione di carattere generale per gli "Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso" ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 44/2004, inerente il recepimento della Direttiva 1999/13/CE relativa alle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali;

Ritenuto opportuno predisporre un allegato tecnico completo di tutte le attività sottoposte alle procedure semplificate di cui all'art. 272 comma 2, includendo pertanto negli allegati, parte integrante della presente deliberazione, anche le prescrizioni per gli "Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso" e la relativa modulistica, eliminando l'obbligo di comunicazione verso la Regione Emilia-Romagna e semplificando gli allegati della sopra citata Determinazione n. 12707 del 17/09/2004;

Preso atto dell'approvazione della proposta di atto conclusivo inerente le autorizzazioni di carattere generale e del programma di elaborazione di documenti tecnici elencati alle lettere A, B, C esposte più sopra, espressa in data 3 dicembre 2009 nell'ambito della Cabina di Regia del Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare l'elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 riportate nell'allegato 1B e così individuate:

	Attività
1	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
2	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa

	(inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
3	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
4	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
5	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
6	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
7	Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g
8	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
9	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
10	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
11	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
12	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
13	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
14	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
15	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
16	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
17	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
18	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
19	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
20	Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
21	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
22	Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
23	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
24	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
25	Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
26	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
27	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
28	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.

29	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
30	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
31	Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g
32	Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti alcalini
33	Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso

2) di approvare i seguenti allegati, quale parte integrante del presente atto:

- a) ALLEGATO 1A: elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
- b) ALLEGATO 1B: elenco relativo alle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- c) ALLEGATO 2A: MODULO Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale;
- d) ALLEGATO 2B: MODULO Comunicazione di attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, inserita in uno stabilimento contenente impianti e attività autorizzate ai sensi dell'art. 272 comma 3 e/o autorizzato in regime ordinario ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o del DPR 203/1988;
- e) ALLEGATO 2C: MODULO Comunicazione di modifica non sostanziale per attività in deroga, di cui all'art. 272 comma 2, inserite in uno stabilimento autorizzato in regime ordinario ai sensi del D.Lgs. 152/2006 o del DPR 203/1988;
- f) ALLEGATI 2D: ALLEGATO 2D-1 - Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso (art. 275 comma 20 D.Lgs. 152/2006) e ALLEGATO 2D-2 - Comunicazione annuale di attività per impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso (parte I, paragrafo 3, punto 3.1, dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006);
- g) ALLEGATO 3A - Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006;
- h) ALLEGATO 3B - Metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera;

- i) ALLEGATO 3C - Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico;
  - j) ALLEGATO 3D - Registro annuale di attività per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
  - k) ALLEGATO 4 - Prescrizioni specifiche per tipo di attività (elenco di cui all'allegato 1B);
- 3) di dichiarare che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo alle Province per l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;
  - 4) di dichiarare cessata l'efficacia dei punti 4.2 e 6 e l'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 960/1999;
  - 5) di dichiarare cessata l'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1477 del 30 luglio 1999;
  - 6) di dichiarare cessata l'efficacia della Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 12707 del 17/09/2004 inerente gli "Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso";
  - 7) di ritenere conformi alle disposizioni del Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06 gli "Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso" autorizzati ai sensi della D.D.G. n. 12707 del 17/09/2004 o dei corrispondenti atti di recepimento provinciali;
  - 8) di sostituire i valori limite e/o le prescrizioni presenti nella Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera) con le corrispondenti voci degli allegati 3 e 4, qualora più restrittivi/e;
  - 9) di eliminare l'obbligo di vidimazione del registro del consumo di materie prime e ausiliarie e dei giorni di funzionamento degli impianti, abrogando tale prescrizione anche per le autorizzazioni esistenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
  - 10) che le domande e comunicazioni inerenti le attività oggetto della presente deliberazione siano inviate agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), ove

costituiti, che provvederanno ad adottare la modulistica pertinente di cui all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;

11) di dare mandato al gruppo di lavoro dell'Area di integrazione "Qualità della regolazione e semplificazione" di proseguire l'attività di elaborazione di documenti tecnici inerenti i seguenti argomenti:

A. Predisposizione di criteri per assoggettare le seguenti attività al regime di autorizzazione di carattere generale:

- Impianti termici civili;
- Attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, che producano emissioni di polveri, o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, effettuate, in modo non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, in assenza di un impianto (art. 269 comma 12 D. Lgs. 152/06) ed attività di estrazione e lavorazione inerti");
- Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella:

<i>Categoria animale e tipologia di stabulazione</i>	<i>N° capi</i>
<i>Vacche in produzione (latte) (peso vivo medio: 600 kg/capo)</i>	<i>Da 40 a 250</i>
<i>Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)</i>	<i>Da 100 a 550</i>
<i>Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)</i>	<i>Da 100 a 600</i>
<i>Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)</i>	<i>Da 400 a 2.500</i>
<i>Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg peso vivo</i>	<i>Da 100 a 750</i>
<i>Suini: accrescimento/ingrasso</i>	<i>Da 300 a 2.000</i>
<i>Suini: allevamenti di scrofe</i>	<i>Da 100 a 750</i>
<i>Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)</i>	<i>Da 600 a 4.000</i>
<i>Ovaiole (peso vivo medio: 2 kg/capo)</i>	<i>Da 7000 a 40.000</i>
<i>Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)</i>	<i>Da 13000 a 40.000</i>
<i>Broiler (peso vivo medio: 1 kg/capo)</i>	<i>Da 12000 a 40.000</i>
<i>Allevamenti polli</i>	<i>Da 12000 a 40.000</i>
<i>Allevamenti misti altro pollame</i>	<i>Da 12000 a 40.000</i>
<i>Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)</i>	<i>Da 2000 a 15.000</i>
<i>Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)</i>	<i>Da 4000 a 27.000</i>
<i>Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)</i>	<i>Da 15000 a 40.000</i>
<i>Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)</i>	<i>Da 12000 a 80.000</i>
<i>Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)</i>	<i>Da 6000 a 40.000</i>
<i>Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)</i>	<i>Da 100 a 500</i>
<i>Allevamenti di struzzi</i>	<i>Da 100 a 1.500</i>
<i>Aziende produttrici di uova</i>	<i>Da 7000 a 40.000</i>

- Essiccazione cereali, semi e foraggi;
- Attività con caratteristiche di stagionalità per le quali si possono prevedere soglie produttive annuali oltre che giornaliere;
- Mangimifici;
- Impianti di produzione di energia con gruppi elettrogeni a cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 1 MWe alimentati a biogas derivante dalla digestione anaerobica di liquami zootecnici;

B. Definizione di criteri e modalità di gestione omogenei sul territorio regionale sui seguenti aspetti riguardanti il regime autorizzatorio ordinario:

- variazione temporanea delle ore di funzionamento di un impianto;
- modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione;
- emissioni tecnicamente convogliabili;
- definizione di modifica sostanziale;

C. Tariffario da applicare ai procedimenti autorizzativi.

- 12) che all'approvazione di successive modifiche ed integrazioni degli allegati tecnici di cui al punto 2) provveda, con propri atti, il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- 13) che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province affinché costituisca direttiva ai sensi dell'art. 122 L.R. 3/1999 per l'adozione delle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
- 14) di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.